

Soci lavoratori di S.r.l.: contributi INPS non dovuti sugli utili accantonati a riserva

Possibile rimborso per gli anni dal 2020

Con una serie di recenti sentenze, tra cui la **sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026**, la Corte di Cassazione ha stabilito che i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione INPS Artigiani o Commercianti **non devono versare i contributi a percentuale sugli utili che la società ha accantonato a riserva**, se la società non ha optato per il regime di trasparenza fiscale.

Le pronunce riguardano gli anni dal 2014 al 2017 e soci con partecipazioni sia qualificate sia non qualificate. Il principio però vale anche per gli anni successivi.

La prassi INPS contestata

La questione riguarda una prassi che negli anni ha interessato numerosi soci lavoratori di S.r.l.

L'INPS ha infatti richiesto in molti casi il pagamento dei contributi a percentuale anche sulla quota di reddito prodotto dalla società riferibile al socio in base alla sua percentuale di partecipazione, indipendentemente dal fatto che l'utile fosse stato effettivamente distribuito.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha invece evidenziato che, al di fuori del regime di trasparenza fiscale, occorre distinguere il reddito prodotto dalla società dal reddito fiscalmente attribuito al socio.

Se l'utile viene **accantonato a riserva**, rimane nel patrimonio della società e non costituisce reddito dichiarato ai fini IRPEF dal socio.

Ne consegue che tale utile non può essere automaticamente utilizzato per determinare la contribuzione previdenziale eccedente il minimale.

Le sentenze hanno quindi escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva delle S.r.l. non trasparenti.

Possibile recupero dei contributi già versati

La rilevanza della pronuncia non riguarda solamente i contributi futuri.

Per i soci che negli anni precedenti hanno versato contributi INPS sul reddito eccedente il minimale comprendendo anche utili societari rimasti accantonati a riserva, può essere opportuno verificare l'esistenza di **contributi versati in eccedenza**.

I primi approfondimenti successivi alle sentenze evidenziano infatti la possibilità di procedere, in presenza dei presupposti, mediante la presentazione di **dichiarazione dei redditi integrative**, con la rideterminazione del quadro RR e la successiva richiesta di rimborso dei contributi.

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N.

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto ☐

RR1

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari	Quote di partecipazione	Opzione reddito effettivo quota da partecipazione
1	2	3	4	5

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale		Codice INPS	Reddito d'impresa (o perdita)
1	2	3	4
			,00

Quota di competenza del coadiutore/collaboratore	Reddito di impresa con adesione al CPB	Reddito di impresa mista con adesione al CPB	Opzione reddito effettivo	Periodo imposizione contributiva
3A	3B	3C	3D	4
,00	,00	,00		dal 5 al 6

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Periodo riduzione
6	7
	dal 8 al 9

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale	Contributi INPS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale
10	11	12	13	14
,00	,00	,00	,00	,00

RR2

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
15	16	17	18	19
,00	,00	,00	,00	,00

Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in conguaglio
20	21	22

Secondo l'analisi pubblicata da *Il Sole 24 Ore*, la verifica potrebbe riguardare anche annualità precedenti, arrivando potenzialmente fino al periodo d'imposta 2020.

Chi dovrebbe verificare la propria posizione

La verifica può essere particolarmente rilevante per chi, negli anni interessati:

- era socio di una S.r.l.;

- svolgeva abitualmente attività lavorativa all'interno della società;
- era iscritto alla Gestione INPS Artigiani o Commercianti;
- ha versato contributi INPS sul reddito eccedente il minimale;
- la società ha realizzato utili che sono stati, in tutto o in parte, accantonati a riserva anziché distribuiti;
- la società non aveva optato per il regime di trasparenza fiscale.

Cosa non cambia

La pronuncia riguarda la determinazione della base imponibile dei **contributi a percentuale eccedenti il minimale**.

Non viene meno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti né il pagamento dei contributi fissi sul minimale per il socio per il socio che possiede i relativi requisiti.

La situazione è inoltre differente per le società che abbiano optato per il **regime di trasparenza fiscale**, in quanto in questo caso il reddito societario viene imputato direttamente ai soci ai fini fiscali anche in assenza di distribuzione.

Un punto ancora da chiarire: la successiva distribuzione delle riserve

Le sentenze chiariscono espressamente l'esclusione dalla contribuzione degli **utili accantonati e non distribuiti**, ma non risolvono definitivamente tutti gli aspetti relativi all'eventuale successiva distribuzione delle riserve.

Lo stesso articolo de *Il Sole 24 Ore* segnala che le pronunce non individuano con precisione quando e su quale importo l'utile successivamente distribuito debba eventualmente essere assoggettato a contribuzione.

Sul punto sarà quindi opportuno seguire anche le future indicazioni dell'INPS.

Come procedere

Ogni posizione deve essere verificata singolarmente, ricostruendo per ciascun anno:

- la quota di partecipazione del socio;
- il reddito della società;

- la destinazione degli utili risultante dal bilancio e dalle delibere assembleari;
- l'eventuale regime di trasparenza fiscale;
- i contributi INPS effettivamente versati;
- l'eventuale contribuzione versata in eccedenza.

Skilta S.p.A. SB Stp è a disposizione per effettuare una verifica preliminare delle posizioni interessate e, qualora ne ricorrano i presupposti, assistere il cliente nella predisposizione delle dichiarazioni integrative e della conseguente richiesta di rimborso all'INPS.

CONTATTI

 Sei interessato a approfondire questa opportunità? Contattaci subito:

Skilta Consulenza Giuridica

- **Telefono:** 0575 842427 interno 2
- **Email:** consulenzagiuridica@skilta.com